

**Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale -  
Valutazione Ambientale Strategica - Opere  
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 19 giugno 2018, n. 9773  
certificato il 19-06-2018

**Dlgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Pro-  
roga validità Atto Dirigenziale della Provincia di Fi-  
renze n. 3327 del 20.09.2013, recante esclusione dalla  
procedura di VIA del progetto del nuovo depurato-  
re biologico di San Casciano Val di Pesa, sito in Loc.  
Ponterotto, nel Comune di San Casciano Val di Pesa  
(FI), proposto da Publiacqua Spa. Provvedimento  
conclusivo.**

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata  
dalla Direttiva 52/2014/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Vista la L.R. 25/2018 ed in particolare l'art. 33;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare  
l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in  
materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di  
impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle  
modalità di determinazione degli oneri istruttori ed  
alle modalità organizzative per lo svolgimento dei  
procedimenti di competenza regionale in materia di  
valutazione di impatto ambientale;

Vista la L. 241/1990 e la L.R. 40/2009;

Vista la L.R. 22/2015;

Premesso che con Atto dirigenziale n. 3327 del  
20/09/2013 della Provincia di Firenze è stato adottato  
-ai sensi degli artt. 48 e 49 della L.R. n.10/2010 - il  
provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA, con  
prescrizioni, relativamente al progetto per la realizzazione  
del "Nuovo depuratore biologico di San Casciano"  
ubicato in Loc. Ponterotto nel comune di San Casciano  
Val di Pesa (FI);

Visto che Publiacqua Spa con propria istanza  
pervenuta al protocollo n.155764 del 20/03/2018, come

perfezionata il 27.4.2018 (in esito a richiesta del settore  
scrivente), chiede alla Regione Toscana:

1. la proroga del termine per la realizzazione delle  
opere previste dal provvedimento di verifica (20.9.2018),  
ai sensi dell'art. 57 della l.r. 10/2010, per un periodo di  
ulteriori 5 anni;

2. la valutazione in merito alla sostanzialità o meno  
della modifica progettuale relativa alla strada di accesso  
all'impianto, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 10/2010;

3. la verifica di ottemperanza in merito a 3 prescrizioni  
(n. 1 - polveri; n. 9 aspetti idraulici; n. 11 -rumore)  
contenute nel provvedimento di verifica n. 3327/2013.  
Secondo l'atto provinciale in oggetto la competenza  
per il controllo della prescrizione n.1 è di ARPAT; della  
n.9 la competenza è del Servizio difesa del suolo della  
Provincia e quindi -in esito alla l.r. 22/2015 del Genio  
Civile Valdarno Superiore; della n. 11 la competenza è di  
ARPAT e dell'Azienda Sanitaria;

Visto che la documentazione allegata all'istanza di  
Publiacqua Spa ed al relativo

perfezionamento è composta da:

- Istanza;
- R10\_Stima delle polveri in fase di cantiere;
- R12\_VIAC;
- TA8\_Rispetto RD523;
- Deposito completezza formale;
- T.A.9.1\_Viabilità stato autorizzato;
- T.A.9.2\_Viabilità stato di progetto;
- T.A.9.3\_Viabilità stato sovrapposto;
- T.G.4 -nuova strada di collegamento al depuratore;

Dato atto che, a seguito del trasferimento delle  
competenze operato dalla L.R. 22/2015, il procedimento  
avviato in esito alla istanza in esame rientra tra le  
attribuzioni della Regione;

Dato altresì atto che i lavori di realizzazione dell'im-  
pianto in oggetto, ad oggi, non sono stati avviati;

Visto che il progetto definitivo dell'opera in esame  
sarà sottoposto alla approvazione a cura della Autorità  
idrica toscana;

Dato atto che, con nota del Settore scrivente del  
04/05/2018 prot. AOOGR/236876/P.140.010, è stato  
comunicato l'avvio del procedimento in esito alla  
istanza presentata dal proponente, articolata nel modo  
descritto in premessa e relativa al progetto del nuovo  
depuratore biologico in oggetto e dato altresì atto che,  
contestualmente sono stati richiesti i contributi tecnici  
istruttori dei Soggetti interessati;

Visti i contributi tecnici istruttori pervenuti da:

- Comune di San Casciano in Val di Pesa - Prot.  
AOOGR/274580 del 23/05/2018;

- Autorità Idrica Toscana - Prot. AOOGR/274766 del 23/05/2018;
- ARPAT - Prot. AOOGR/277727 del 24/05/2018;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale - Prot. AOOGR/278769 del 24/05/2018;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le provincie di Pistoia e Prato - Prot. AOOGR/282709 del 28/05/2018;
- Settore Tutela della Natura e del Mare - Prot. AOOGR/288802 del 30/05/2018;
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Prot. AOOGR/291592 del 31/05/2018;
- Azienda USL Toscana Centro - Prot. Rif. SISPC n. 724316 del 12/06/2018;

Considerato quanto segue, con riferimento all'istanza di proroga del termine per la realizzazione del progetto:

il proponente ha addotto le seguenti motivazioni

“L'iter autorizzativo del progetto ha accumulato ritardi principalmente a seguito dello scenario tecnico amministrativo generatosi dalla presenza nei pressi dell'area di progetto del nuovo depuratore del sito potenzialmente inquinato di cui all'anagrafe provinciale “Ponterotto FI 086”. Come già precedentemente comunicato, il Piano di Caratterizzazione del sito anagrafe FI 086” è stato presentato da Publicacqua SpA al Comune di San Casciano in Val di Pesa in data 07/08/2015 ed esaminato tramite Conferenza dei Servizi ed approvato con Determinazione n. 105 del 18/07/2016 del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia. L'esecuzione delle indagini di caratterizzazione previste nel Piano, svolte nel corso del 2017 in contraddittorio con ARPAT secondo la normativa vigente, ha consentito di giungere alla caratterizzazione del sito anagrafe provinciale denominato “Ponterotto FI 086”. Publicacqua ha trasmesso il piano in data 09/04/2018 con N. Protocollo 0021873/18 al Comune di San Casciano Val di Pesa e ad A.I.T. Da quanto sopra esposto si rende evidente che l'iter tecnico annesso alla vicenda del sito FI086 ha necessitato da sola, al netto delle indagini tecniche preliminari alla redazione del piano stesso, di ben 32 mesi che sono sottesi nell'arco quinquennale di validità del decreto di VIA bloccando di fatto il proseguo della progettazione.

In parallelo alla attività di redazione, approvazione ed esecuzione delle indagini del piano si è sovrapposta la necessità di ricercare una soluzione consensuale alla acquisizione delle aree di costruzione del depuratore e della sua viabilità di accesso in quanto l'area di elevato pregio paesaggistico ed agricolo avrebbe determinato nella acquisizione per pubblica utilità un forte contrasto tale da generare ricorsi alle autorità competenti con rischi di ritardi insanabili. Nella ricerca della soluzione consensuale si è determinata la variazione del percorso di accesso al futuro depuratore. Le due attività di cui sopra, seppur sovrapposte nelle tempistiche, tanto che oggi l'area è già in disponibilità del gestore, hanno provocato

la decadenza della variante urbanistica approvata nel 2012. Al fine di reiterare la conformità urbanistica, variata in diminuzione areale dopo la redazione del progetto definitivo ed approvare l'opera pubblica, in data 24/11/2017 è stata indetta la Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art.25 commi 3 e 4 della L.R.65/2014 tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di San Casciano in Val di Pesa. La Conferenza di Copianificazione si è conclusa positivamente con prescrizioni a cui si darà seguito in sede di Conferenza dei Servizi indetta dall'Autorità Idrica Toscana. Si può asserire quindi che l'iter progettuale dell'impianto di depurazione in oggetto stante la particolarità dell'area e considerate le prescrizioni imposte dalla Verifica di Assoggettabilità a Via, rende assolutamente non consueto il percorso autorizzativo.”;

non è stato quindi possibile procedere alla realizzazione degli interventi e delle opere previste, secondo il cronoprogramma oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità svoltasi nel 2013 e, conseguentemente, l'opera di cui trattasi ad oggi non risulta realizzata;

l'istante richiede una proroga di anni 5 per l'effettuazione delle attività essenziali alla completa realizzazione dell'opera in oggetto:

- approvazione del progetto definitivo del nuovo depuratore di San Casciano in sede di Conferenza dei Servizi indetta da autorità idrica toscana: 1 anno al massimo;

- stesura del progetto esecutivo: 7 mesi al massimo;

- esecuzione della gara di appalto: 6 mesi al massimo;

- esecuzione dei lavori per la realizzazione del depuratore come da cronoprogramma: circa 3 anni;

- . avviamento provvisorio del depuratore: 5 mesi;

il depuratore di San Casciano è presente nella pianificazione in materia di servizio idrico integrato;

la celere realizzazione del nuovo depuratore biologico di San Casciano in Val di Pesa risulta di fondamentale importanza per l'Amministrazione Comunale e per il Gestore del Servizio Idrico Integrato - Publicacqua Spa -al fine di garantire il rispetto della normativa ed il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dai piani di gestione dei distretti idrografici e dal piano di tutela delle acque;

Visto l'art. 57 della suindicata L.R. n. 10/2010 riguardante la “Proroga dei termini” dei provvedimenti in materia di VIA;

Rilevato che, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti nel presente procedimento, non sono emersi elementi ostativi alla concessione della richiesta proroga;

Ritenuto che la richiesta di proroga sia stata adeguatamente motivata da parte del proponente e che

il periodo di tempo, pari a cinque anni, per il quale si richiede la proroga risulti congruo ai fini di pervenire alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto in esame;

Rilevato che, in relazione alla istanza di modifica progettuale proposta per il percorso della strada di accesso all'impianto di depurazione ed alla istanza di verifica di ottemperanza a n. 3 prescrizioni (n.1 - polveri; n. 9 aspetti idraulici; n. 11 - rumore), i soggetti consultati si sono espressi in senso favorevole, hanno ricordato la pertinente normativa in materia ed hanno fornito alcune indicazioni per la fase esecutiva dei lavori;

ARPAT, dopo avere preso in esame gli aspetti relativi alle polveri ed al rumore ha suggerito le seguenti indicazioni per la fase di avvio dei lavori e di esecuzione dei medesimi:

- venga effettuata una bagnatura delle piste che garantisca un rateo di 0,4 l/m<sup>2</sup> a bagnatura, da effettuarsi due volte al giorno, ad intervalli di 4 ore ad eccezione che nei casi di pioggia;

- venga installato un impianto di lavaggio ruote prima dell'uscita dei mezzi sulla viabilità asfaltata;

- venga limitata la velocità massima dei mezzi di cantiere (inferiore a 20 km/h);

- la potenza sonora dei macchinari effettivamente installati non si discosti sensibilmente da quella ipotizzata nella relazione presentata;

- l'attenuazione fornita dal manufatto di installazione dei macchinari non si discosti sensibilmente da quella ipotizzata nella relazione presentata;

- venga predisposta una valutazione di impatto acustico relativa alla fase di cantiere dalla quale si evidenzia il rispetto dei limiti normativi o in alternativa venga richiesta opportuna deroga acustica;

il Settore Tutela della Natura e del Mare, dopo avere preso in esame gli aspetti naturalistici propri dell'area interessata, ha concluso ritenendo che la modifica di progetto della strada di accesso all'impianto non abbia diretta incidenza, né comporti interferenze significative con il sistema regionale delle aree naturali protette né con quello della biodiversità, di cui agli articoli 1, 2, e 5 della L.R. 30/2015.

In considerazione delle nuove disposizioni normative e pianificatorie sopraggiunte, raccomanda, con riferimento alla fase di avvio ed esecuzione dei lavori:

- qualora presso l'area d'intervento sia riscontrata la presenza di specie legnose alloctone invasive (in particolare Poligono del Giappone, Bambù, *Amorpha fruticosa*, Ailanto e Robinia), si proceda alla loro eliminazione mediante taglio e sradicamento, e siano attuate tutte le misure necessarie a prevenirne l'ulteriore diffusione a causa delle movimentazioni di terra;

- a contenimento delle emissioni volatili, sia messa a dimora una fitta siepe perimetrale continua costituita da specie autoctone, ove si alternino arbusti sempreverdi (ad

es. alloro, agazzino, viburno tino e corbezzolo) e alberi anche fruttiferi (ad es. frassino ossifillo, Kaki e sorbo domestico). Qualora la siepe si presenti in continuità con formazioni boschive, anche ripariali, il postime dovrà rispettare le norme forestali vigenti.

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore in relazione al fatto che l'area sulla quale è prevista la realizzazione della viabilità di accesso all'impianto di depurazione è classificata a pericolosità elevata (come indicato nelle perimetrazioni del piano di gestione del rischio alluvioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale) ha fornito le seguenti indicazioni nei confronti del proponente:

- il rilevato della viabilità di accesso in corrispondenza delle sezioni 2-3-4 ricade nella fascia di rispetto in dx idraulica del Borro di Canciulle. Su tale fascia dove insiste, tra gli altri, ex art.1 della L. R 21/2012, il divieto di trasformazioni morfologiche, sono invece consentite, ex art 1 comma 4 lett b della stessa legge, le reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, alle condizioni b, c, d, e, il cui rispetto deve essere dichiarato dai progettisti. Si chiede pertanto, ai fini del rilascio di un parere favorevole da parte del genio civile, di voler ottemperare al suddetto requisito di legge;

- con riferimento alla vasca di compenso idraulica, prevista anche questa in fascia di rispetto, ad una distanza maggiore di 4 metri rispetto al ciglio di sponda destro del borro di Canciulle, trattandosi di opera afferente ad altra opera finalizzata alla tutela del corso d'acqua, questa può essere consentita ex art. 1 comma 5 lett a, della suddetta legge regionale evidenziando che nelle successive fasi di progettazione debbono essere prodotti e presentati al genio civile elaborati di sufficiente dettaglio rappresentativi dell'opera. Ricorda infine che, prima dell'inizio dei lavori, deve essere presentata all' Ufficio del genio civile istanza di autorizzazione/concessione relativa al manufatto di scarico nel T. Pesa corredata da elaborati progettuali relativi all'interferenza del suddetto manufatto con il corso d'acqua;

l'Autorità di Bacino ricorda quanto previsto nei vigenti strumenti di piano in materia idraulica e di gestione idrica;

la Soprintendenza ritiene non sostanziale la modifica al tracciato della strada e ricorda la vigente normativa in materia di beni archeologici;

il Comune di San Casciano riassume il percorso dell'opera in esame dal punto di vista delle previsioni urbanistiche ed allega la documentazione acquisita nell'ambito del procedimento di copianificazione, svolto ai sensi della l.r. 65/2014, art. 25;

la Autorità idrica toscana rileva l'importanza del depuratore in esame nel quadro del servizio idrico integrato;

la Azienda USL Toscana Centro esprime una posizione favorevole;

Ritenuto che la modifica al tracciato della strada di accesso al depuratore sia da ritenersi non sostanziale ai sensi dell'art. 58 della l.r. 10/2010, in quanto non determina ampliamento, modifica tecnologica o rilocalizzazione in area non contigua ed in quanto non sono prevedibili incrementi nei fattori di impatto rispetto al progetto sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità nel 2013;

Ritenuto altresì che, con riferimento alla terza richiesta dell'istanza in esame (verifica di ottemperanza), dagli esiti dell'istruttoria eseguita sulla base dei contributi pervenuti, le prescrizioni di cui all'Atto Dirigenziale n. 3327 del 20.9.2013 della Provincia di Firenze, numeri 1, 9 ed 11 (di competenza della regione e dei soggetti di cui all'art. 47 comma 3 della l.r. 10/2010) sono da considerarsi ottemperate;

Dato atto che, dalla suddetta istruttoria è altresì emerso che:

la prescrizione n.2 relativa ai saggi archeologici preventivi nelle aree oggetto di scavo per la realizzazione del progetto, sarà ottemperata in fase di cantierizzazione; il proponente concorderà con la Soprintendenza modalità, tempi e localizzazione dei medesimi;

la prescrizione 3 sarà ottemperata trasmettendo, ai fini della approvazione del progetto, la relazione geologica del progetto definitivo dove saranno contenute ulteriori indagini geognostiche ed idrogeologiche dell'area di progetto;

la prescrizione 4, in relazione ai controlli periodici da effettuare sulla falda acquifera, e le prescrizioni 5, 6, 7, saranno ottemperate nell'ambito del procedimento di bonifica, ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006, in corso presso il Comune di San Casciano;

per quanto attiene alla prescrizione 8, il depuratore risulta essere dimensionato anche per accettare i reflui provenienti dalla località Canciulle;

la prescrizione 10 sarà ottemperata prima dell'inizio dei lavori;

la prescrizione 12 sarà ottemperata prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, durante il procedimento per il rilascio dell'AUA; Ritenuto quindi di adottare le opportune determinazioni;

#### DECRETA

1) di prorogare di 5 anni, per le motivazioni espresse in premessa, con riferimento all'Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 3327 del 20.9.2013, il termine entro cui deve essere realizzato il progetto del nuovo depuratore biologico di San Casciano, proposto da Publicacqua Spa (sede legale: Via Villamagna, 90/c; p IVA: 05040110487) e di fissare pertanto il nuovo termine al 20/09/2023;

2) di raccomandare al proponente, per la fase di avvio ed esecuzione dei lavori, quanto indicato dal Settore regionale Tutela della Natura e del Mare, riportato in premessa al presente atto;

3) di ritenere non sostanziale, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 10/2010, la modifica al tracciato della strada di accesso al previsto depuratore, per le motivazioni riportate in premessa;

4) di ritenere ottemperate le prescrizioni 1, 9 e 11, subordinatamente alle specificazioni, come riportate in premessa al presente atto, indicate dal Genio Civile, in materia idraulica e con riferimento alla approvazione del progetto, e da ARPAT, per quanto attiene polveri e rumore, con riferimento alla fase di avvio e esecuzione dei lavori;

5) di dare atto di quanto emerso dalla istruttoria condotta, come riportato in premessa al presente atto, per quanto attiene alla ottemperanza rispetto alle restanti prescrizioni del provvedimento di verifica;

6) di ricordare quanto segue al proponente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta:

- per quanto riguarda i beni archeologici la competente Soprintendenza ha segnalato quanto segue: “[...] si rimarca, in considerazione della prossimità dell'area di intervento con aree interessate da ritrovamenti archeologici, che dovrà essere comunicata per scritto e con congruo anticipo (almeno 20 giorni) a questa Soprintendenza, la data di inizio dei lavori e che, in base alla normativa vigente in materia, qualora si veri.cassero scoperte archeologiche fortuite in corso d'opera (anche se prive d'estensione e di ogni apparente rilevanza estetica) è fatto obbligo, ai sensi del Capo VI, I sezione, art. 90 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Resta inteso che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche, tutelate a norma del D.Lgs. 42/2004, anche se prive d'estensione e di ogni apparente rilevanza estetica, potrebbe comportare varianti al progetto e/o alle caratteristiche tecniche del manufatto, nonché la necessità di effettuare indagini archeologiche volte alla documentazione e alla tutela dei rinvenimenti sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza e senza alcun onere per questa [...]”;

- per quanto riguarda il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'appennino settentrionale: il depuratore è ubicato nel bacino “Torrente Pesa Monte» (cod. IT09CI\_N002AR623F11) e lo scarico dell'impianto avviene nel Torrente Pesa, appartenente allo stesso

bacino. Il suddetto corpo idrico risulta classificato in stato ecologico «buono» e chimico «non buono». Considerati gli obiettivi di qualità previsti dal suddetto Piano, e quanto riportato nella documentazione trasmessa, in particolare per gli scarichi idrici, si ricorda, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, di prevedere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sulla qualità chimica ed ecologica dei corsi d'acqua limitro. all'impianto;

7) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

8) di notificare il presente decreto al proponente Publiacqua S.p.a.;

9) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

*Il Dirigente*  
Carla Chiodini

**Direzione Ambiente ed Energia**  
**Settore Valutazione Impatto Ambientale -**  
**Valutazione Ambientale Strategica - Opere**  
**Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 19 giugno 2018, n. 9794  
certificato il 19-06-2018

**Atto Dirigenziale della Provincia di Pisa n. 2457 del 16.05.2013, recante esclusione dalla procedura di VIA del progetto impianto per il recupero di sostanze di origine animale categoria 3 di cui al Reg.CE 1069/2009, posto nel comune di Montescudaio (PI): procedimento avviato ai sensi degli artt. 56, 57 e 58 della l.r. 10/2010 in esito all'istanza pervenuta da Eco-rec S.r.l. Provvedimento conclusivo.**

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Vista la L.R. 25/2018 ed in particolare l'art. 33;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 e in particolare l'Allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.05.2016 e in particolare l'Allegato B punto 8.2 "Altre procedure - Proroga dei termini";

Viste la L. 241/1990 e la L.R. 40/2009;

Vista la L.R. 22/2015 -"Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003 , 41/2005 , 68/2011, 65/2014";

Premesso che, con determina dirigenziale n. 2457 del 16/05/2013 della Provincia di Pisa, è stato adottato -ai sensi degli artt. 48 e 49 della L.R. 10/2010 - il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA, con prescrizioni, relativamente al progetto per la realizzazione di un "Impianto per il recupero di sostanze di origine animale categoria 3 di cui al Reg.CE 1069/2009", posto nel comune di Montescudaio (PI), proponente Eco-rec di Vitali Stefano;

Vista che la società Eco-rec Srl (sede legale in via di Poggio Gagliardo 42 Montescudaio - PI, P.IVA 02013070509) con propria istanza pervenuta al protocollo n. 210578 del 17.04.2018, come perfezionata il 15.5.2018 prot. 256989 (in esito a richiesta del settore VIA), chiede alla Regione Toscana:

1. la proroga del termine per la realizzazione delle opere previste dal progetto che è stato oggetto del suddetto provvedimento di verifica (ovvero il 16.5.2018), ai sensi dell'art. 57 della l.r. 10/2010, per un periodo di ulteriori 5 anni;

2. la valutazione in merito alla sostanzialità o meno della modifiche progettuali relative a:

a) diverso posizionamento, sul lotto di edificazione, del capannone di progetto e del collegamento alla viabilità pubblica per l'accesso all'impianto;

b) scarico dei reflui in pubblica fognatura invece